

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", già trasmesso a tutto il personale.

#### DI SEGUITO UNA SINTESI DELLE NORME CHE INTERESSANO IL PERSONALE IC TRAONA A CURA DEL DS

##### **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

Permane fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2, tra gli altri casi indicati, anche sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

##### **Graduale eliminazione del green pass base**

Alla data del 30 aprile 2022 cessa la prescrizione delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo così come per altri servizi e attività, tra cui anche la partecipazione ai concorsi pubblici.

##### **Obblighi vaccinali**

L'obbligo vaccinale, da adempiersi con la somministrazione della terza dose di richiamo, si applica fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione. Permane la possibilità di esenzione o di differimento in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

Sono confermate le precedenti modalità di controllo, per cui i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto della norma verificando l'adempimento dell'obbligo vaccinale e invitano gli interessati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa,

##### **Nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo**

Dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, si prevede la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane prevalentemente in presenza anche nel caso di contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione dell'autosorveglianza, con le seguenti specifiche:

- nelle istituzioni del sistema integrato zero sei, nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;
- gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento in seguito all'infezione, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo, nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le già note misure di sicurezza: a) obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.